DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 18-quinquies

Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali

All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021 e 2022";

b) al comma 2, le parole: "37.031 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Versione in vigore dal 1 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-2021/art-18-quinquies-proroga-in-materia-di-apertura-degli-uffici-del-casellario-giudiziale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it